

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 22-7248

Anno 2014 - Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia di beni e attività culturali. Applicazione dei principi indicati nella d.g.r. n. 12-6387 del 23 settembre 2013.

A relazione dell'Assessore Coppola:

Premesso che l'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali", così come recentemente modificato dall'art. 17 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 "Legge finanziaria per l'anno 2014", dispone che gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali possono presentare le richieste di finanziamento per le attività di carattere culturale nel periodo dal 20 febbraio al 20 marzo di ogni anno e che le linee di indirizzo per le assegnazioni dei contributi, nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo, siano annualmente definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della Commissione consiliare competente.

Preso atto che l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione dei criteri stessi.

Evidenziata la necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dall'art. 6 della citata l.r. 58/1978 in relazione alle richieste di assegnazione di contributo presentate nel periodo dal 20 febbraio al 20 marzo 2014 e riferite alle risorse di cui al bilancio regionale per l'anno 2014, approvato con la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016".

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 12-6387 del 23 settembre 2013 recante "Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia di beni e attività culturali", i cui principi si ritiene di applicare anche per l'anno 2014 al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- garantire la continuità di funzionamento delle istituzioni a servizio dei cittadini, nonché la certezza dei finanziamenti pubblici volti a valorizzare e promuovere il territorio attraverso l'organizzazione delle diverse attività culturali;
- ridurre la generazione di residui passivi, circoscrivendola di norma all'esercizio finanziario successivo a quello in cui sono stati assunti gli impegni di spesa, osservando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 17-6775 del 28 novembre 2013 recante "Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 4 aprile 2011".

Visto:

- il decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", artt. 17 e 18;

- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

- la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;

- la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;

- le deliberazioni della Giunta regionale in materia di definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di assegnazione dei contributi della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport n. 23-739 del 7 ottobre 2010, n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 e n. 13-3444 del 21 febbraio 2012;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6775 del 28 novembre 2013 recante “Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 4 aprile 2011”.

Visto altresì che la VI Commissione del Consiglio Regionale ha espresso in data 12 marzo 2014 il proprio vincolante parere favorevole alla applicazione alle richieste di contributo presentate nell’anno 2014 degli indirizzi e criteri approvati con la d.g.r. n. 12-6387 del 23 settembre 2013.

Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni indicate in premessa, i criteri di cui all’allegato della deliberazione di Giunta regionale n. 12-6387 del 23 settembre 2013 recante “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia di beni e attività culturali”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)